BIBLIOTECA COLETTI
XXI
9
M 19 7
TREVISO

# Capitoli Minerali

# CAPITOLI MINERALI.

## L' IMPERIAL REGIO

## MAGISTRATO CAMERALE.

SUssistendo da rimoti tempi il dettaglio di alcune regole, e discipline in proposito delle Minere dello Stato col nome di Capitoli Minerali, e questi già in parte per la varietà, e vicende de' tempi, infruttuosi all' oggetto della loro estensione; ed essendo necessario di adattare le leggi, ed ordini in tale argomento alle attuali circostanze del presente Governo, viene però l' Imperial Regio Magistrato Camerale a commettere l' esatta osservanza degl' infradescritti Articoli, li quali



TREVISO

tolti possibilmente dalle antiche disposizioni, possono assicurarne ad un tempo la più pronta, e facile intelligenza, ed esecuzione, ed esser di certa norma a tutti gl' inspezionati, ed esercenti nell' argomento medesimo.

I. Chiunque vorrà essere Investito di una qualche Minera di qual si sia classe, non esclusi gl' Esteri Possidenti nello Stato, dovrà presentare Memoria in iscritto, indicante il Nome del Ricorrente, il Genere da estraersi, ed il Distretto nel quale si fosse rinvenuto.

II. Verrà egli in seguito Investito con una Regia Patente firmata dal Deputato Dipartimento, avuta la quale, dovrà al più nel termine di giorni otto dichiarire la precisa località, ed i Confini, da essere con precisione descritti nella Patente medesima.

III. Non potrà essere investito in essa per più di tre Buche, in ciascuna delle quali resta limitato lo spazio di dodici Passa circolarmente dal centro della Buca, e questo spazio in estesa Orizzontale, tanto nella superfizie, come nel profondo per ogni parte, e nella medesima profondità, non intendendosi però in queste misure, ciò, che riguarda Stuol, Fosso, o Scolo.

Potrà

Potrà poi occorrendo dichiarire il proprio infinito, e questo, o perpendicolare, o trasversale, ma da una sola parte, da non potersi questo cambiare senza espressa licenza in iscritto dal Dipartimento medesimo.

IV. Se il ricorrente avesse Compagni, dovrà dichiarirli, entro il predetto termine di giorni otto (ciò intendendosi anche in prosecuzione di tempo quando l' Investito credesse associarsi un qualche Compagno) e non potrà un' Individuo, o una Compagnia conseguire più d' un' Investita nella continuazione della stessa Minera, quando sia nella stessa Montagna, o Valle.

V. Chiunque venisse a scoprire *una qualche* nuova Minera aperta, o chiusa, su cui non sia mai stata concessa alcuna Investita, dovrà immediate notificarla al Dipartimento, ovvero al rispettivo Vicario per essere prontamente al Dipartimento medesimo riferita, ed a questa Persona sarà concesso il periodo di Mesi tre per determinarsi a prenderne solo, o in Compagnia l'Investita.

VI. In questo frattempo non sarà accordata ad alcun altro, Investita della Minera medesima, se non nel caso d' un' assoluta spontanea rinunzia in iscritto.

VII. Avendone l'Investita esso Scopritore, gli sarà accordata più estesa misura di Passa tre, tanto in profondità, come in superfizie Orizzontale dal centro della propria Buca.

VIII. Sarà però questo egualmente obbligato alla pronta dichiarazione de' nomi dei Compagni, che avesse, e della precisa località della scoperta Minera dentro il prefisso termine di giorni otto dopo la consegna della Patente d'Investita.

IX. Se alcuno escavando trovasse Vena Minerale in uno Scolo, potrà cambiare esso Scolo in Buca, previa per altro intelligenza, ed assenso del Deputato.

X. Potrà ciascun Investito far li suoi Stuoli, Fossi, e Scoli a sollievo de' proprj occorrenti lavori, in modo per altro, che non portino pregiudizio a' lavori d'un'altro Investito.

XI. Ciascun Investito di tre Buche sarà in facoltà di far lavorare in tutte, e in quale più gli piacesse, ma se non lavorasse in alcuna per lo spazio di Mesi sei, perda su quella la propria azione.

XII. Se per altro sopravvenisse qualche legittimo impedimento, o d'inondazione, o di rovina, o altro, potrà dal Deputato es-

sergli

sergli prorogato il detto periodo di altrettanto tempo, purchè sia legalmente riconosciuto l' impreveduto avvenimento, e la disposta, o già incaminata operazione al necessario riparo.

XIII. Se alcuno per trascurato lavoro, o per altre cause avesse perdute le sue azioni sopra tutte le Buche, delle quali è stato Investito, possa ricercarne, e ottenerne nuova Investita; ma se nel frattempo un qualche altro si presentasse per ricercarla, ne otterrà il primo, che allora ricorresse, l' anzianità.

XIV. Un primo Investito, che *avesse* l' intimazione da un secondo di segnar le sue Buche, debba farlo dentro tre giorni, in pena altrimenti di perdere la propria anzianità, che s' intenderà allora a benefizio del secondo, che averà fatta l' intimazione.

XV. Se un primo Investito s' incontrasse sotterra con l' escavazione di un *altro*, manterrà il primo la propria anzianità, e sarà quindi obbligato l' altro di rilasciare al primo per l' estesa di Passa ventiuno, ovvero di ventiquattro, qual' ora fosse un primo Investito. Ma se non si trattasse, che di un' eventuale sortita dallo spazio limitato, dovrà ciascuno essere obbligato a ristringersi entro i proprj Confini.

XVI. Potrà però il successivo Investito costringer l'anziano a dichiarire la direzione del suo infinito, onde progredire la propria direzione per altra libera parte.

XVII. Se s'incontrassero in uno Stuol, Fosso, o Scolo (purchè non vi sia Vena) non sarà obbligato il successivo Investito, se non che di ritirarsi tre Passa dal vacuo del Fosso, o Stuolo incontrato; Se per altro convenissero pienamente d'accordo di valersi ambedue del medesimo Stuol, o Fosso, saranno in libertà di farlo.

XVIII. Niuno, benchè Investito, potrà verificare alcuna escavazione in altrui Fondo, se non che previa intelligenza, e spiegato assenso del Proprietario del Fondo, in cui volesse escavare, ma se vi fosse insistente differenza nelle pretese, dovranno esser queste prontamente definite con la scelta di un Perito per parte, e di un terzo in caso di discordia.

XIX. Potrà per altro ciascun Investito alienare, e vendere le proprie azioni sempre però previa conoscenza, ed assenso del Vicario, e del N. H. Deputato.

XX. Dovrà sempre tener il detto Vicario esatto, e diligente Registro di tutte le In-

Investite, Alterazioni, Vendite, Cambiamenti, o altro, che avvenisse, e così di tutte le ordinazioni, e licenze, che ad esso competessero.

XXI. Farà verificare frequenti sopraluoghi ovunque si lavorasse, o vi fossero Investite di Minerali nel proprio Distretto, per verificarne gl' occorrenti esami, ed osservazioni, e presentarne li relativi riscontri per quelle determinazioni, che convenissero.

XXII. Niun Capo inspezionato, o esercente di qualunque sorta, potrà nel luogo vicino alla Minera, o Contorno, ed a comodo di que' Lavoratori tener Taverna, Bettola, o vendere, o far vendere generi di Commestibili, nè Vino.

XXIII. Dovranno esattamente supplirsi le mercedi agl' Operarj di tempo in tempo, nè potranno queste esser prorogate più di giorni quindeci, e in caso di mancanza potrà ciascuno di essi ripetere il suo pronto pagamento, ed in caso di ulterior dilazione, avrà cadauno di detti Creditori il dritto di acquistare un carato nella Minera in cui lavorasse.

XXIV. Qual' ora fosse necessario in qualche Minera l'uso del Fuoco, si dovrà

osservare da' Capi, ed Inspezionati, la più vigilante diligenza per evitare ogni pericolo d'incendio, o danno a' Vicini.

XXV. Di ogni Estratto di Minera, dovrà qualunque Investito contribuire al Sovrano la giusta Decima, nè potrà asportare il proprio prodotto senza aver per intero la medesima soddisfatta.

Ciò sarà carico di riconoscere di volta in volta al Vicario, e nella Licenza, che si dovrà rilasciare per il detto trasporto, si rimarcherà la verificata decimale corrisponsione, e si connoterà la qualità, e quantità del genere da tradursi, il nome di quello cui è diretto, ed il luogo a cui si volesse addrizzarlo, e con la scorta di tale Licenza sarà il genere stesso esente da ogni Daziale contribuzione in quanto riguarda l'interna circolazione nello Stato, fin dopo il primo acquisto dall'immediata proprietà del Minerante.

XXVI. E siccome devono esser soggette ad Imposta anche le Fornaci, le Calchere, e le Fabbriche di Terraglia, Majolica, e Porcellana di qualunque sorta, ciascuna di queste dovrà contribuire immancabilmente Lire quattro per cadauna Buca, ogni volta, che si fa fuoco.

XXVII. Saranno perciò riconosciute
tutte le attuali esistenti Fabbriche di dette
classi, e così le Calchere accidentali di vol-
ta in volta, che si costruissero, nè potrà al-
cuno, sia in questa Città, o nella Terra-Fer-
ma porre in lavoro, Fornace, Calchera, o
Fabbrica di Terraglia, Majolica, o Porcel-
lana di qual si sia sorte senza esser prima
munito di apposita Licenza del Dipartimento,
che esprima di aver supplita la propria impo-
sta in pena mancando, come sarà in apposi-
ta Notificazione espressamente dichiarito.

XXVIII. Accadendo di rinvenire nell'
escavazioni Oro, ed Argento, si seguirà la
medesima Legge, non dovendosi *contribuire*
dagl'Investiti, se non che la Decima al So-
vrano, come di ogn'altro Metallo, o Fossile.

XXIX. Chiunque però rinvenisse Oro,
ed Argento (supplita la *Decima*) resta ob-
bligato a portarne l'intero prodotto alla Re-
gia Zecca per essere colà monetato, sicchè
ogni Proprietario ne ritragga l'equivalente in
Moneta, detratte le sole spese solite della
Regia Zecca medesima.

XXX. In tutte le differenze, o civili
questioni, che accadessero tra Compagni,
Capi, o Lavoratori, sarà immediata cura
dell' in-

dell' inspezionata Persona sul luogo, il procurarne la più sollecita composizione, rendendone sempre inteso il Vicario.

A questo poi rimetterà tutto il dettaglio della differenza per il medesimo effetto della sollecita composizione, se non riuscisse alla stessa verificarla, la quale in ogni caso procurerà anche il Deputato Dipartimento dietro gli esatti riscontri, che gli saranno prodotti, e secondo li principj di equità, e di convenienza.

XXXI. E' ben a sperarsi, che per l'una, e l'altra forma, potranno accomodarsi sollecitamente le differenze, che per avventura insorgessero, ma se alcuna, o per la sua maggiore importanza, o per l'insistenza de' questionanti, o per l'incerta pendenza della ragione, non potesse essere per tal forma definita, sarà *in* tal caso libero alle Parti il produrre le loro petizioni con le ragioni, e documenti in iscritto all'Imperial Regio Magistrato Camerale per quelle successive disposizioni, ch' esso riputerà convenienti, sicchè ogni differenza, o questione relativa a tale argomento sia sempre definita deliberativamente dall'Imperial Regio Magistrato Camerale medesimo, e non per altra forma.

XXXII.

XXXII. Mantenendo il detto Vicario un' esatto registro d'ogni deliberazione, ordine, o eventuale emergenza nell' argomento, per quanto concerne il proprio Distretto, si terrà in regolare diligente corrispondenza col Dipartimento N.° IV. all' argomento medesimo Deputato, sicchè coll' uniforme concorso delle direzioni, e de' principali mezzi, abbia esso a procedere con quell' ordinato sistema, che sempre più valga ad assicurare l' interesse, e decoro dell' Augustissimo Sovrano, e della Nazione.

Venezia li 21. Gennaro 1799.

( *De Lottinger Presidente.*
( *Anzolo Zustinian 1.° Consiglier.*
( *Giuseppe Giovanelli Consiglier.*
( *Marc' Antonio Zustinian Consiglier.*
( *Alvise Querini Consiglier Deputato.*
( *Gasparo Lippomano Consiglier.*

Zuanne Vincenti Foscarini Segr. Regio.

# NOTIFICAZIONE

## PER LE

## FORNACI, E CALCHERE.

## L'IMPERIAL REGIO

# MAGISTRATO CAMERALE.

INerentemente a moltiplici ordini, prescrizioni, e proclami in più tempi emanati dalle competenti Auttorità sotto il cessato Aristocratico Governo in proposito dell'Imposta per conto Decima, cui devono esser obbligati quelli, che fabbricano Fornaci per

Por-

Porcellane, Terraglie Matoni, Pietre, Coppi, o altra qualunque, non meno, che Calchere di Calcina, si fa pubblicamente sapere essere risoluta volontà.

Che tutti quelli, che terranno Fornaci per Fabbrica di Porcellane, Terraglie Matoni, Pietre, Coppi, o altra qualunque manifattura, e cottura, niuna eccettuata, ed in qual si sia luogo posta, e così pure quelli, che tenessero Calchere di Calcina, e queste tanto stabili, che accidentali, debbano indiminutamente contribuire per ogni Buca, ed in ciascuna volta, che si dà il fuoco la somma di Lire quattro piccole Venete.

Dovendo ciò essere eseguito prima di darsi il fuoco ad una Fornace, o Calchera stabile, o temporanea, non potrà alcuno prestarvisi, se prima non ne avrà ricevuta Licenza dal Dipartimento N.° IV. dell' Imperial Regio Magistrato Camerale per quanto a Venezia, e Dogado, o dalli rispettivi Vicarj per la Terra-Ferma, nella quale sia espresso il verificato pagamento medesimo.

Per tutte quelle Fornaci, o Calchere per altro di qualunque sorta, che avessero un regolare andamento, potranno li rispettivi Fabbricatori devenire a conveniente Accordo di

un' an-

un' annua fissa contribuzione, e questo per altro da proporsi da' rispettivi Vicarj al riferito Deputato Dipartimento N.° IV., e da esser poi presentato, ed approvato dall' Imperial Regio Magistrato Camerale.

Ciascun Fabbricatore di Fornaci, o Calchere, dovrà nel termine di al più due Mesi dalla pubblicazione della presente dare in nota le proprie Fabbriche, o ad esso Dipartimento, per quanto a Venezia, e Dogado, o alli rispettivi Vicarj per quelle, ch' esistono nella Terra-Ferma.

Sempre costante la vigile cura all' adempimento di questa risoluta prescrizione sarà immancabilmente soggetto qualunque mancante all' immediata pena di Ducati 25. V. P., ed in caso di recidiva alla perdita ancora di tutti li Minerali, e Calcine nelle Fabbriche stesse esistenti, da esser vendute al Pubblico Incanto; ed il ritrattone (supplito all' importar della Decima, e Spese, che fossero occorse) da esser dato per metà all' Accusatore, se vi fosse, ed il rimanente, o l' intiero disposto in Elemosine dall' Imperial Regio Magistrato Camerale.

E la presente sarà stampata, pubblicata; e diffusa in questa Città, e Dogado,

ed

ed in tutte le Città, e Luoghi della Terra-Ferma per la sua inviolabile, ed esatta osservanza.

Venezia li 21. Gennaro 1799.

( *De Lottinger Presidente.*
( *Anzolo Zustinian 1.° Consiglier.*
( *Giuseppe Giovanelli Consiglier.*
( *Marc' Antonio Zustinian Consiglier.*
( *Alvise Querini Consiglier Deputato.*
( *Gasparo Lippomano Consiglier.*

Zuanne Vincenti Foscarini Segr. Regio.

Per li Pinelli Zio, e Nipote Stampatori Regj.

ed in tutte le Città, e L
Ferma per la sua invi